



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silvetti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 06/12/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto in data 11.12.1991 n. 4 Buoni Postali Fruttiferi (BPF) dell'importo di Lit. 500.000 ciascuno, sul cui retro è riportata una tabella che evidenzia il tasso di interesse applicabile di anno in anno fino alla scadenza. Presentatosi all'ufficio postale per il rimborso dei Buoni, il ricorrente si è avveduto che l'importo liquidato corrispondeva ad una misura di interessi inferiore a quella riportata nella tabella sul retro dei titoli. Ha proposto allora reclamo al quale l'intermediario ha fornito riscontro precisando che in virtù di quanto disposto dal decreto istitutivo dei Buoni i tassi di interesse da applicare erano inferiori a quelli indicati sui titoli.

Con il ricorso, il ricorrente chiede pertanto il corretto rimborso dei BPF con il pagamento della differenza fra quanto ricevuto e quanto dovuto sulla base della tabella riportata sul retro del titolo.

Nelle sue controdeduzioni l'intermediario formula anzitutto due eccezioni preliminari sostenendo: a) l'irricevibilità del ricorso proposto, perché relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, in quanto la



questione sollevata dalla ricorrente è relativa a operazioni o comportamenti risalenti ad epoca largamente anteriore al 1° gennaio 2007; b) l'incompetenza dell'ABF a dirimere controversie concernenti la materia del risparmio postale. A tal proposito, l'intermediario ribadisce che i titoli della specie sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale. Pertanto, l'intermediario rileva, sotto il profilo soggettivo, che tali mezzi di raccolta del risparmio sono emessi da un soggetto terzo (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) e l'attività che esso svolge presso il pubblico è un'attività di mero collocamento e, sotto il profilo oggettivo, che i Buoni postali rivestono la qualifica di prodotti finanziari. Da tali considerazioni l'intermediario desume quindi l'inammissibilità del ricorso atteso che dalla cognizione dell'ABF sono normativamente escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento, che hanno appunto ad oggetto prodotti finanziari, e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Nel merito, l'intermediario fa presente che i BPF oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla categoria "Q" istituita con D.M. 13 giugno 1986, avente un rendimento inferiore a quello riportato sui BPF in questione. In base all'art. 5 del Decreto citato, sono infatti da considerare appartenenti alla categoria ordinaria Q anche i BPF della precedente serie P emessi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto medesimo (29.06.1986); era previsto che su detti Buoni venisse apposto sul fronte un timbro con la dicitura "Serie Q/P" e sul retro altro timbro recante la misura dei nuovi tassi di interesse mutuati dalla categoria "Q". Anche se sui Buoni sottoscritti dal ricorrente non è impresso il timbro recante la misura dei "nuovi" tassi, secondo l'intermediario non può dubitarsi che il rendimento per essi previsto è quello della serie "Q" e che la mancata apposizione del secondo timbro non incide sull'importo rimborsabile.

In relazione a quanto sopra, l'intermediario resistente conclude chiedendo che il Collegio dichiari il ricorso improcedibile per incompetenza *ratione temporis*, inammissibile per incompetenza *ratione materiae* o, in via subordinata, che lo rigetti in quanto infondato.

DIRITTO

Occorre, in primo luogo, darsi carico delle eccezioni preliminari formulate dall'intermediario che il Collegio non ritiene di poter condividere.

Infatti, per quanto riguarda l'assunto di irricevibilità del ricorso perché inerente a fatti anteriori al 1° gennaio 2007, va ribadito che, anche se a norma delle disposizioni sulla risoluzione delle controversie sottoposte alla cognizione dell'Arbitro, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”* (Sez. I, par. 4) è opinione consolidata del Collegio che il *discrimen* temporale di cui sopra non gli impedisca di pronunciarsi su *“comportamenti e rapporti che, sebbene iniziati o instaurati anteriormente al 1° gennaio 2007, tuttora perdurano o comunque hanno avuto un periodo di vigenza ed hanno perciò prodotto effetti giuridici successivamente al 1 gennaio 2007”* (cfr. dec. n. 2369/2011; dec. n. 493/2012). Nel caso in esame, del resto, oggetto della domanda è la determinazione dell'importo che la ricorrente può pretendere per effetto della scadenza dei Buoni e quindi il *“comportamento”* a cui l'intermediario è tenuto all'atto dell'estinzione dei titoli che si colloca in epoca successiva alla data del 1° gennaio 2007.

Quanto alla eccezione di incompetenza per materia – fondata sull'assunto che, per le caratteristiche dei Buoni e l'attività che caratterizza la loro sottoscrizione, la controversia atterrebbe alla disciplina dei servizi di investimento e comunque delle altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del T.U.B. – occorre rilevare che, nonostante i titoli della specie siano qualificati *“prodotti finanziari”* dalla normativa speciale di riferimento (v., in particolare, art. 4, comma 1, D.M. 6.10.2004), essi non sono tali alla stregua della disciplina recata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) che, all'art. 1, comma 1, lett. u), esclude dalla nozione di prodotto finanziario rilevante ai fini della disciplina dei servizi di investimento *“i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari”*; la categoria degli strumenti finanziari, a sua volta, sulla base della definizione che ne dà il comma 2 dello stesso art. 1 del citato D.Lgs., non comprende i Buoni Fruttiferi Postali. Corollario di tale qualificazione è poi la non riferibilità ai titoli della specie dell'art. 23, comma 4, dello stesso T.U.F. che rende inapplicabili le disposizioni del Titolo VI del T.U. Bancario al *“collocamento dei prodotti finanziari”* nella accezione però che tali prodotti assumono nell'ambito della disciplina dei servizi di investimento. La questione, d'altra parte, trova esplicita soluzione nella normativa riguardante il funzionamento dell'ABF (delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 e Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009) ove viene specificato che nel novero degli intermediari assoggettati alla disciplina dell'Arbitro è inclusa *“Poste Italiane s.p.a.*

in relazione all'attività di Banco Posta", attività di cui è parte, in base al regolamento recante norme sui servizi di bancoposta (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144), *"la raccolta di fondi attraverso [...] buoni postali fruttiferi"*.

Passando ora al merito della controversia si rileva che, come ammesso dalla parte resistente, nei Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti dal ricorrente, prodotti in giudizio, è presente sul fronte il timbro con la dicitura "Serie Q/P" ma sul retro non è riportata alcuna correzione alla misura dei tassi di interesse applicabili per adeguarla a quella dei Buoni della categoria "Q", come previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. A fronte di ciò il Collegio non può che ribadire, come in altre decisioni riguardanti analoghe fattispecie (cfr. dec. n. 1846/2011 e n. 509/2012), che le indicazioni contenute nel titolo possano aver indotto il ricorrente ad un legittimo affidamento sull'applicazione di un tasso di interesse maggiore di quello ritenuto applicabile dall'intermediario e che tale affidamento meriti di essere salvaguardato. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte che, in tema di tutela dell'affidamento del cliente, ha statuito che *"pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante che il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti."* *"Nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale, le diciture che figuravano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui veniva specificato il regime degli interessi, dovevano ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione."* (Cass. S. U., 15.6.2007, n. 13979).

Per le considerazioni sopra formulate, il Collegio stabilisce che l'intermediario rimborsi i Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti dal ricorrente in conformità alle condizioni riportate sul retro del titolo, maggiorando gli importi relativi degli interessi legali dalla data del reclamo alla data di effettivo pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE